

COMUNE DI MARONE

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE

ENTRATE

(D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 52)

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 in data 17/04/2007

INDICE

Articoli	Pag.
1. Oggetto e finalità del Regolamento	3
2. Definizione delle entrate	3
3. Regolamentazione delle entrate	3
4. Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe	4
5. Trattamenti agevolati	4
6. Forme di gestione delle entrate	4
7. Soggetti responsabili delle entrate	5
8. Attività di verifica e di controllo	6
9. Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali	6
10. Sanzioni	7
11. Tutela giudiziaria	8
12. Forme di riscossione volontaria	8
13. Forme di riscossione coattiva	8
14. Rimborso dei tributi	9
15. Misura annua degli interessi	9
16. Pagamento dei tributi	9
17. Autotutela	10
18. Accertamento con adesione	10
19. Disposizioni finali	11

Art. 1
Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007), dal D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dalla Legge 27/07/2000 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, e da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le disposizioni del Regolamento sono improntate al fine della collaborazione e della buona fede tra amministrazione e contribuente ed inoltre sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, nonché a specificare le procedure, le competenze degli uffici e le forme di gestione.

3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2
Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi, ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3
Regolamentazione delle entrate

1. Il presente regolamento non sostituisce i regolamenti di disciplina delle singole entrate da approvarsi non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

2. I regolamenti entrano in vigore il 1° Gennaio dello stesso anno di approvazione del bilancio di previsione, purché adottati entro il termine per l'approvazione dello stesso e debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze, ad esclusione del regolamento dalla tassa/tariffa sui rifiuti solidi urbani, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Detti regolamenti non possono contenere norme incompatibili con le disposizioni di seguito elencate.
Le norme incompatibili contenute nei regolamenti già approvati si intendono abrogate.

4. Ove non vengano adottati nei termini i Regolamenti di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario il Comune determina con apposita deliberazione aliquote, tariffe e canoni, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge.

2. Nell'ipotesi in cui la legge non preveda tassativamente l'adozione di apposita deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe e i canoni stabiliti nell'ultima deliberazione si intendono prorogati.

Art. 5

Trattamenti agevolati

1. Le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate nei regolamenti riguardanti le singole entrate.

2. Qualora successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, le leggi dello Stato stabiliscano agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente attuabile.

Art. 6

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo

tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446:

a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;

d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28/01/1988, n. 43, o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della Legge 24/12/1994, n. 724.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate compresa l'attività istruttoria di controllo e di verifica nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. Lo stesso appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate salvo quando il servizio sia affidato a terzi.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 8

Attività di verifica e di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata sono obbligati a provvedere al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico o a favore del contribuente o dell'utente, e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241. E' altresì ammesso il diritto di interpello del contribuente per chiedere chiarimenti in ordine ai tributi comunali.

3. In particolare, il funzionario responsabile deve assicurare l'effettiva conoscenza degli atti e degli avvisi destinati al contribuente mediante notifica o utilizzo del servizio postale ed anche per telefono o via telematica.

Il funzionario responsabile deve inoltre evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzando in modo razionale risorse umane e materiali e semplificando le procedure nell'intento di ottimizzare i risultati.

4. Prima di emettere il provvedimento sanzionatorio, il funzionario deve informare preventivamente il contribuente dell'irrogazione di una sanzione ed inoltre, quando non sussistano prove certe dell'inadempienza (anche se suscettibili di prova contraria), può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi, nelle forme, a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge o regolamentare relativa a ciascuna entrata.

E' nulla l'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi se non preceduta da richiesta di informazioni al contribuente.

5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, ovvero con delibera successiva nella quale venga dato atto che le risorse assegnate risultino congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 9

Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.

L'attività di accertamento deve essere svolta nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino.

Dovranno pertanto essere resi pubblici le tariffe, le aliquote ed i canoni, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.

Presso gli uffici competenti verranno inoltre fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per effettuare il pagamento, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

3. L'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio di cui ai commi precedenti deve essere notificato al contribuente-utente tramite il Messo Notificatore o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.

Art. 10 **Sanzioni**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, previste dai D.Lgs. 471 - 472 - 473 del 28/12/1997, sono graduate con apposita deliberazione adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 7.

4. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede all'irrogazione di sanzioni e interessi sul maggior tributo dovuto. Nessuna sanzione e interessi sono comminati se il comportamento deriva da indicazioni contenute in atti dell'amministrazione o da errori dell'amministrazione.

Art. 11

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi dell'art. 11 comma 3 D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e successive modifiche, l'Ente Locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti priva di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, possono farsi assistere da un professionista abilitato.

3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 12

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 25/02/1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I regolamenti disciplinanti le singole entrate tributarie e patrimoniali debbono singolarmente prevederne le modalità di versamento che, in ogni caso, saranno ispirate a criteri di economicità, praticità e comodità di riscossione identificabili, per esempio, nel versamento diretto, o tramite conto corrente postale riferito ad ogni singola entrata o con sistemi di accredito elettronico e simili.

Art. 13

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14/04/1910, n. 639, o con le procedure previste con D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile giustifichi con idonea motivazione l'opportunità e convenienza economica di tale procedura.

3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, co. 5, lett. b) D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art. 14

Rimborso di tributi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 15

Misura annua degli interessi

1. Sulle somme dovute dal contribuente a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 16

Pagamento dei tributi

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. Non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi nel caso in cui l'importo del singolo tributo dovuto sia inferiore ai seguenti valori:

Tributo	Importo minimo dovuto
Imposta Comunale sugli immobili – ICI	€ 5,00
Addizionale Comunale all'IRPEF	€ 5,00
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche - TOSAP	€ 5,00
Tassa sui rifiuti solidi urbani – TARSU	€ 5,00
Imposta di pubblicità	€ 5,00

Art. 17 Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata, o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto o di evidente errore materiale nello stesso contenuto, e, in particolare, nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 18 Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19/06/1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto della L. 27/12/1997, n. 449, art. 50.

Art. 19
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti

2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

COMUNE DI MARONE

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

L'anno **2007** il giorno **DICIASSETTE** del mese di **APRILE** con inizio alle ore **20,30** nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA**

Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

■ ZANOTTI Angelo Teodoro	SINDACO
■ CRISTINI Costanza	CONSIGLIERE
■ FELAPPI Simone	CONSIGLIERE
■ GHIRARDELLI Alessandro	CONSIGLIERE
■ BONTEMPI Gian Pietro	CONSIGLIERE
ROSSETTI Paolo	CONSIGLIERE
■ CRISTINI Luisa	CONSIGLIERE
■ TOSONI Emilio	CONSIGLIERE
■ BETTONI Fausto	CONSIGLIERE
■ OMODEI Alberto	CONSIGLIERE
■ FORMICA Antonino	CONSIGLIERE
■ GUERINI Tranquillo	CONSIGLIERE
■ BONVICINI Stefano	CONSIGLIERE
■ RINALDI Alessio	CONSIGLIERE
■ TOLOTTI Fabio	CONSIGLIERE
■ GUERINI Maria Grazia	CONSIGLIERE
■ GUERINI Flavio	CONSIGLIERE

Totale presenti 16 Totale Assenti 1

Assiste il Segretario comunale **D.ssa Dora Cicalese**

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Signor **ZANOTTI Angelo Teodoro** -SINDACO - ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di C.C. n. 7 del 04/03/1999, modificata con delibera di C.C. n. 16 del 29/03/2001, è stato approvato il regolamento per la disciplina delle entrate;

VISTO l'art 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 con il quale viene conferita agli Enti Locali la facoltà di regolamentare la gestione di tutte le entrate sia tributarie che patrimoniali;

CONSIDERATO che la Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha introdotto modifiche nella disciplina dei tributi locali;

CONSIDERATO che si rende necessario ed opportuno procedere all'aggiornamento del regolamento medesimo ed alla sua riadozione in base alla nuova normativa;

VISTA la bozza di regolamento predisposta dall'ufficio tributi allegata alla presente;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno in data 19/03/2007 (pubblicato sulla G.U. n.71 del 26/03/2007) è stato prorogato al 30 aprile 2007 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2007;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e la Legge 27/07/2000, n. 212 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.49 del Decreto legislativo 18/08/2000, n.267 sulla proposta di deliberazione il Responsabile dell'area amministrativo-contabile ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento;

CON VOTI favorevoli n. 13, astenuti n.3 (Bonvicini Stefano, Rinaldi Alessio e Tolotti Fabio) palesemente e legalmente espressi da n.16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE", in applicazione delle modifiche richiamate in narrativa, che si compone di n. 19 articoli e che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e della circolare del Ministero delle Finanze n. 241/E del 29/12/2000, l'Ufficio Tributi provvederà alla trasmissione della presente deliberazione e relativo regolamento, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, alla direzione centrale per la fiscalità locale.

COMUNE DI MARONE

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

L'anno **2007** il giorno **DICIASSETTE** del mese di **APRILE** con inizio alle ore **20,30** nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA**

Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

■ ZANOTTI Angelo Teodoro	SINDACO
■ CRISTINI Costanza	CONSIGLIERE
■ FELAPPI Simone	CONSIGLIERE
■ GHIRARDELLI Alessandro	CONSIGLIERE
■ BONTEMPI Gian Pietro	CONSIGLIERE
ROSSETTI Paolo	CONSIGLIERE
■ CRISTINI Luisa	CONSIGLIERE
■ TOSONI Emilio	CONSIGLIERE
■ BETTONI Fausto	CONSIGLIERE
■ OMODEI Alberto	CONSIGLIERE
■ FORMICA Antonino	CONSIGLIERE
■ GUERINI Tranquillo	CONSIGLIERE
■ BONVICINI Stefano	CONSIGLIERE
■ RINALDI Alessio	CONSIGLIERE
■ TOLOTTI Fabio	CONSIGLIERE
■ GUERINI Maria Grazia	CONSIGLIERE
■ GUERINI Flavio	CONSIGLIERE

Totale presenti 16 Totale Assenti 1

Assiste il Segretario comunale **D.ssa Dora Cicalese**

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Signor **ZANOTTI Angelo Teodoro** -SINDACO - ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno.